



TRIBUNALE DI CUNEO

Ufficio Di Presidenza

Al Sig. Presidente della Corte d'appello di Torino

Ai Sigg.ri Presidenti di sezione del tribunale di Cuneo

Al Sig. Magistrato collaboratore per la gestione dei Gdp

Ai Magrif

Ai Sigg.ri Gdp referenti

Alla Sig.ra Dirigente del tribunale

Al Sig. Dirigente Unep

Agli Uffici del Gdp del circondario

p.c.

A S.E. il sig. Prefetto

Al sig. Procuratore della Repubblica – sede

Al magistrato di sorveglianza - sede

Al sig. Questore

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Alla Settima commissione del CSM

(settima-emergenzacovid@cosmag.it)

OGGETTO: prime disposizioni urgenti in esecuzione del DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11. Aggiornamento a seguito del D.L. 17 marzo 2020 n.18, delle successive disposizioni ministeriali e Governative e del decreto

del Presidente della Giunta regionale del Piemonte del 21 marzo 2020 n. 34.

Il Presidente,

- Visto il proprio provvedimento urgente dell'8 marzo 2020 e i successivi atti normativi ed amministrativi nel frattempo emanati;
- lette le disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e le norme di legge in materia di contenimento e prevenzione del contagio da COVID19;
- visti, in particolare, il decreto legge 17 marzo 2020 n.18 e il decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte del 21 marzo 2020 n. 34;
- tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della Giustizia, in particolare, con la Direttiva P534.E del 16.03.2020 (recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica) e con la circolare del Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia del 19 marzo 2020 n. prot. 53877.U, nonché le linee guida emesse in pari data con n. prot. 3780.ID;
- vista la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, emanata all'espresso "*fine di garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro*";
- ritenuto che le misure urgenti adottate con proprio provvedimento dell'8 marzo debbano essere aggiornate, sia con riferimento allo spirare del termine del 22 marzo originariamente previsto nel D.L. 11/2020 per il rinvio d'ufficio delle udienze, sia con riferimento agli atti normativi ed amministrativi nel frattempo intervenuti, sia per adattare le prescrizioni al mutato contesto epidemiologico, che nel frattempo si è aggravato;
- rilevato che lo spirito del decreto (d.l. 18/2020) e di tutti gli atti regolamentari ed amministrativi esecutivi dello stesso è quello di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone, riducendo al massimo la mobilità sul territorio;
- considerato che l'unico strumento di prevenzione dal contagio del virus, allo stato, rimane l'eliminazione dei contatti tra persone fisiche, specie se non presidiati da idonei dispositivi e misure preventive;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 87 del D.L. 18/2020, il **lavoro agile** è, in questa fase di emergenza, la **modalità ordinaria** di

svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni¹;

- ritenuto, conseguentemente, che non solo deve essere limitata il più possibile la presenza del personale negli uffici (per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro), ma che tale presenza deve essere oggetto di specifica disposizione, in quanto derogatoria del regime "ordinario" di lavoro agile;
- ritenuto, pertanto, necessario che si individuino con estrema urgenza le attività **assolutamente indifferibili**, da rendere in presenza, e i relativi presidi organizzativi;
- ritenuto necessario, con riferimento alle attività diverse da quelle di cui al punto che precede, che i dirigenti degli uffici attuino tutti gli istituti che consentano di diradare la presenza del personale amministrativo in ufficio (ferie residue del 2019, permessi e congedi parentali, art.104, lavoro agile, banca ore e altri analoghi istituti), chiedendo al DGSIA l'attuazione dei collegamenti necessari;
- ribadito che nel dare attuazione alle disposizioni normative e amministrative ed ai provvedimenti di questa Presidenza occorre tener conto della *ratio*, che è quella di ridurre al massimo la mobilità sociale sul territorio e le occasioni di contatto tra le persone;
- ribadito, altresì, che devono essere ridotte al minimo indispensabile le attività che si svolgono nei locali del Tribunale di Cuneo (piazza Galimberti n.7 e Via Bonelli n. 5), nei locali dell'Unep e negli uffici del Giudice di Pace di Cuneo, Mondovì e Saluzzo, al fine di limitare le occasioni di diffusione dell'epidemia, a tutela di coloro che vi lavorano e delle persone che vi accedono per qualsiasi motivo;
- considerato che il D.L. 18/2020 ha individuato due periodi di tempo:
 - (1) il primo, **sino al 15 aprile** 2020 (d'ora in poi, **PERIODO ROSSO**), in cui **tutte le udienze sono rinviate d'ufficio e tutti i termini processuali sono sospesi**, salvo le eccezioni² di cui all'articolo 83, comma 3;
 - (2) il secondo, **16 aprile/30 giugno** 2020 (d'ora in poi, **PERIODO ARANCIONE**), in cui il Presidente del tribunale, al fine di evitare gli assembramenti e i contatti ravvicinati tra le persone, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello,

¹ Prescindendo anche dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi.

² In tale periodo, **per le sole udienze non sospese**, il Presidente del tribunale può adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).

può adottare³ le misure organizzative di cui all'art. 83, co. 7 del D.L. 18/2020;

considerato che occorre fornire ulteriori indicazioni agli Uffici del circondario per quanto riguarda la gestione delle attività sino al 15 aprile, mentre per il periodo successivo, oltre al necessario concerto con gli organi di cui al punto (2), è opportuno attendere gli sviluppi dell'epidemia e i probabili ulteriori interventi dell'Autorità;

ritenuto opportuno, al fine di organizzare l'attività durante l'emergenza, suddividere le udienze e gli altri atti giudiziari in tre categorie e cioè: **-atti indifferibili** (quelli previsti dal comma 3 dell'art. 83 D.L. 18/2020); **-atti urgenti** (udienze ed atti non rientranti nella categoria di cui sopra e dunque non esentati dal rinvio d'ufficio, ma che presentino comunque ragioni di urgenza nella trattazione); **-atti non urgenti od ordinari**;

rilevato che il D.L. 18/20202 considera **indifferibili**:

NEL SETTORE CIVILE

- le cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
- le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- i procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- i procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- i procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;
- i procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- i procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;

³ Per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone

- i procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

NEL SETTORE PENALE

- i procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo;
- i procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale;
- i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
- i procedimenti che presentano carattere di **urgenza**, per la necessita' di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale⁴.

Sono altresì sospesi, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda:

- 1) i procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- 2) i procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
- 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

Considerato che, nel periodo rosso, limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).

P.Q.M. così dispone

PERIODO ROSSO

le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sino al 15 aprile 2020 **sono rinviate d'ufficio** a data successiva al 15 aprile 2020, con la sola eccezione delle udienze classificate indifferibili dalla legge; con riferimento ai procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, in cui è necessaria formale dichiarazione di urgenza, vengono espressamente delegati⁵ i presidenti di sezione, per quanto riguarda il tribunale, e i Gdp referenti (o loro sostituti), per quanto riguarda gli uffici del Giudice di

⁴ La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile

⁵ Laddove è prevista la competenza del capo dell'ufficio.

pace⁶. I presidenti di sezione provvederanno ad emanare disposizioni operative per tempi e modalità di presentazione, di esame e di formulazione della dichiarazione di urgenza; disposizioni che la dr.ssa Elefante comunicherà anche ai Gdp, adattandole eventualmente alle particolarità di quell'Ufficio. Si rammenta che la dichiarazione di urgenza deve rispondere a criteri di assoluta eccezionalità e deve essere adeguatamente motivata, essendo vietato l'uso di formule di stile;

i Presidenti di sezione, previa interlocuzione con le cancellerie e con i magistrati della sezione, disporranno tempi e modalità di comunicazione delle date di rinvio⁷, sempre tenendo conto che nel periodo rosso va limitato il più possibile il lavoro "in presenza" sia del personale che dei magistrati;

nello stesso periodo non possono essere fissate nuove udienze, che non siano classificate come indifferibili; analogamente, non possono essere svolti atti che richiedono la partecipazione di terzi o la presenza fisica in ufficio, ove non abbiano il predetto carattere di indifferibilità;

le udienze "indifferibili" non sono rinviate d'ufficio, ma ciò non toglie che il giudice - valutato il singolo caso e tenuto conto del divieto di assembramento e della necessità di evitare il più possibile le occasioni di contatto tra le persone - possa, compatibilmente con l'urgenza, disporre comunque il rinvio⁸;

in ogni caso, devono sempre essere rispettate le disposizioni dell'autorità sanitaria e governativa e mantenuta **sempre**, in ogni occasione, la distanza minima di 1 metro tra le persone⁹;

è vietata **per tutti** ogni forma di assembramento o di riunione o di contatto ravvicinato, anche solo tra due persone;

in adempimento di quanto previsto dall'alinnea 10 del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34, è fatto divieto di utilizzo, fino a nuovo ordine, dei distributori automatici di alimenti e bevande. Tutti i monitor informativi devono essere spenti;

sono sospese tutte le riunioni periodiche non previste da disposizioni normative o regolamentari (es. Ufficio Innovazione, Cruscotto di controllo), mentre le altre riunioni, se necessarie, dovranno tenersi preferibilmente in videoconferenza e comunque sempre nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie in vigore;

le riunioni della Conferenza permanente si terranno in videoconferenza con sistema Team di Microsoft;

⁶ Per l'Unep, provvederà direttamente il dirigente che, in caso di dubbio, si consulterà con il presidente della sezione relativa all'atto da compiere.

⁷ Per le udienze che non rivestono carattere di urgenza, si consiglia fin d'ora il rinvio a data successiva al 30 giugno, mentre per quelle genericamente urgenti (ma non indifferibili secondo il DL 18/2020), il magistrato valuterà se rinviarle a periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno, anche in relazione al proprio carico di udienza. In ogni caso, poiché l'emergenza potrebbe durare più del previsto, si consiglia di non affollare troppo i ruoli, specie nel periodo arancione, da riservarsi tendenzialmente agli atti urgenti (es. cautelari non in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona).

⁸ Specie laddove non siano utilizzabili modalità telematiche.

⁹ Ove possibile, si raccomanda comunque di tenere una distanza minima di almeno 2 metri.

tutti i magistrati devono limitare l'accesso agli uffici giudiziari solo ai casi di necessità, svolgendo la propria attività da remoto. Allo stato e in attesa di maggiori indicazioni da parte del CSM, si consiglia di fruire delle ferie residue 2019 entro il 30 aprile 2020, compatibilmente con i servizi urgenti, così come organizzati dai presidenti di sezione;

tutti i magistrati e tutto il personale dipendente devono controllare la propria temperatura prima di uscire di casa per recarsi al lavoro: in caso di temperatura superiore a quella ordinaria corporea, devono rimanere a casa ed avvisare immediatamente l'Ufficio, per le necessarie sostituzioni. Una volta contattato il medico curante e ricevute le istruzioni di comportamento da parte dell'autorità sanitaria, ne informeranno tempestivamente l'Ufficio. Per gli uffici diversi dal tribunale, copia delle predette comunicazioni dovrà essere sempre inviata anche alla Segreteria di Presidenza (e, per i Gdp, anche alla dr.ssa Elefante)¹⁰;

tutto il personale amministrativo deve considerarsi in **lavoro agile**, che rappresenta in questa fase la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa; ciò significa che i dirigenti degli uffici amministrativi¹¹ devono provvedere con la massima urgenza e non oltre il 25 marzo ad individuare, in via di eccezione e d'intesa con i presidenti di sezione¹², le attività indifferibili¹³ da svolgere in presenza e le modalità per l'operatività dei relativi presidi¹⁴; per tutte le residue attività¹⁵, si dovrà ricorrere al lavoro agile o agli altri strumenti disponibili (ferie residue del 2019, permessi e congedi parentali, art.104, banca ore, rotazione ...)¹⁶;

da giovedì 26 marzo non sarà consentito l'accesso ai palazzi di giustizia a personale amministrativo diverso da quello specificamente indicato, giorno per giorno, dai dirigenti e addetto ai presidi "in presenza" di cui al comma precedente;

¹⁰ Ricordo che recarsi al lavoro al di fuori dei casi di necessità e in stato di salute non idoneo potrebbe essere oggetto di valutazione anche sotto il profilo disciplinare

¹¹ Per il gdp provvederà il magistrato collaboratore, dr.ssa Elefante, specificamente delegata dal Presidente e sulla base delle successive indicazioni di cui al presente provvedimento.

¹² Per gli uffici del Gdp dovranno essere sentiti i gdp referenti e i responsabili della cancelleria.

¹³ Cfr. Direttiva n. 2/2020 F.P.: *“Le amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l’apertura e la funzionalità dei locali) sia all’utenza esterna”*.

¹⁴ La nuova natura ordinaria della modalità di lavoro agile elimina ogni incombente procedurale che postuli la permanente validità del principio della necessaria istanza di parte. Non dovrà pertanto più darsi luogo ai segmenti procedurali diretti alla diramazione dell'interpello, alla presentazione delle domande e alla loro valutazione.

Spetterà al contrario all'Amministrazione, in persona del dirigente dell'Ufficio ovvero di un suo delegato, procedere senza indugio a redigere i singoli progetti individuali e ad assegnarli ai singoli dipendenti (cfr. Nuove Linee guida sullo svolgimento dell'attività lavorativa per il personale dell'Amministrazione giudiziaria al fine di attuare le misure di contenimento del contagio da COVID-19, nota prot. 3780.ID).

¹⁵ Per un'utile esemplificazione, si veda il paragrafo 9 delle citate “Nuove Linee guida sullo svolgimento dell'attività lavorativa per il personale dell'Amministrazione giudiziaria al fine di attuare le misure di contenimento del contagio da COVID-19”, nota prot. 3780.ID.

¹⁶ Ricordo che laddove non sia possibile ricorrere ad alcuno degli strumenti previsti, le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio e che non si deve cadere nella tentazione di pensare che bisogna sfruttare il tempo lasciato libero dalle udienze per smaltire l'arretrato o per portare avanti altri progetti, se ciò non è compatibile con le disposizioni cogenti di natura sanitaria. In questo delicato momento storico le esigenze di tutela della salute collettiva prevalgono certamente sul principio di efficienza amministrativa.

per quanto riguarda gli uffici del Gdp, il magistrato collaboratore provvederà ad emanare i provvedimenti necessari, sulla base delle seguenti linee guida: Saluzzo, i dipendenti Porta, Comba e Tedesco (quando rientrerà dalla malattia) utilizzeranno prima di tutto le ferie residue (anche simultaneamente) e poi dovranno essere applicati a compiti di *smart working*, su progetti controfirmati dal cancelliere o dall'assistente giudiziario e dal Gdp referente e validati dal magistrato collaboratore. Le dipendenti Mezzano e Rosso finiranno le loro ferie da qui al 30 aprile, alternandosi al lavoro (quando saranno sole, andrà garantita la presenza di uno degli altri tre, oppure del cancelliere Millone, nel giorno di applicazione). La contemporanea presenza di almeno due persone nell'ufficio deve essere garantita per motivi di sicurezza sul lavoro, che sconsigliano la presenza in ufficio di un solo dipendente. Una volta consumate le ferie, Rosso e Mezzano si recheranno contemporaneamente in ufficio, facendo ben attenzione a non lavorare nello stesso ambiente e a rispettare tutte le prescrizioni sanitarie. Gli altri tre svolgeranno lavoro agile da casa, con funzioni di supplenza per turni prestabiliti, in caso di eventuale assenza delle sig.re Rosso o Mezzano. L'ufficio rimarrà chiuso il sabato, previa apposizione di apposita cartellonistica all'esterno, sulla considerazione dello scarsissimo afflusso in quella giornata e della sospensione, sino al 15 aprile, di tutti i termini processuali.

Per Mondovì e Cuneo si procederà analogamente, mantenendo in servizio contemporaneo solo due unità di personale, prevedendo le necessarie sostituzioni per i casi di assenza, imponendo il consumo delle ferie residue e poi lasciando il personale residuo a casa in *smart working*; l'ufficio del Gdp di Cuneo, tuttavia, rimarrà aperto il sabato per garantire le convalde e gli altri provvedimenti in materia di espulsione. Laddove, come a Cuneo, sia presente la vigilanza della All-system, è possibile derogare al numero minimo di 2 dipendenti presenti nell'ufficio.

Il principio generale per i Gdp, dunque, è che in ufficio devono restare simultaneamente solo due persone (e non meno, salvo servizi di vigilanza) e che gli altri dipendenti devono prima consumare le ferie arretrate (tutti devono esaurire gli arretrati prima del 30 aprile) e poi stanno a casa in *smart working* (possono turnare in orari differenti solo su specifica richiesta del giudice di pace referente e solo se richiesto dalla necessità di assicurare i servizi urgenti).

Per tutte le **questioni tecnico-informatiche**, ad esempio per chiedere al DGSIA l'attuazione dei collegamenti necessari, si chiede ai Magrif di prestare la propria collaborazione con i dirigenti, possibilmente da remoto;

i Magrif verificheranno, altresì, che tutto il personale di magistratura, anche onorario, sia dotato di strumentazione adeguata e dei necessari applicativi per poter lavorare da remoto, oltre che dei sistemi per riunioni via Skype o Team, autorizzati dall'Amministrazione; in caso negativo provvederanno, ognuno per il settore di propria competenza, a predisporre

idonea istanza. Qualora fossero necessari acquisti di materiale che rientrano nelle possibilità dell'ufficio, ne faranno diretta richiesta alla Segreteria di presidenza, la quale, previo visto del presidente di sezione competente, provvederà ad acquisire tempestivamente il parere dei membri della Conferenza permanente, da prestarsi in via telematica. La Dirigente provvederà all'esecuzione, come per legge, di tutte le decisioni della Conferenza permanente.

MISURE PER RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO PER LE ATTIVITA' INDIFFERIBILI

Nel periodo rosso e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, è possibile adottare le misure di cui all'art. 83, comma 7, lettere da a) a f) e h), senza necessità di alcun previo concerto.

In proposito, al fine di diminuire il più possibile le occasioni di contatto, si **dispone** che:

a) in conformità con quanto stabilito nel provvedimento dell'8 marzo di questa Presidenza e richiamate le relative modalità, è vietato l'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, salvo alle persone che debbono svolgere attività urgenti;

b) in mancanza di specifica richiesta della Dirigente e in considerazione del fatto che sia per il settore penale che per il settore civile devono operare dei presidi giornalieri, non si dispone per ora alcuna limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici; ciò anche sulla considerazione che un orario più ridotto, stante la limitazione agli accessi, comporterebbe esclusivamente una maggior concentrazione degli ingressi autorizzati e potrebbe rendere più difficile evitare che si tengano più udienze in contemporanea (circostanza assolutamente da evitare, sotto il coordinamento dei presidenti di sezione); sentito il dirigente Unep e gli altri uffici interessati, nonché il magistrato collaboratore, dispone per tutto il periodo rosso la chiusura per il giorno del SABATO dell'Unep (con reperibilità telefonica del dirigente o di uno o più sostituti) e degli uffici del giudice di pace di Mondovì e Saluzzo, in considerazione della sospensione di tutti i termini processuali e dell'assenza di competenza in materia di convalide dei provvedimenti di espulsione (per lo stesso motivo non si dispone, invece, la chiusura dell'Ufficio del Gdp di Cuneo);

c) l'accesso ai servizi del tribunale potrà avvenire solo per **atti indifferibili** e solo previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi. Si avrà cura di evitare l'accesso alle cancellerie di più di una persona per volta e di mantenere sempre una distanza con l'utenza di almeno un metro (meglio se 2). La dirigente darà le opportune disposizioni perché i commessi o il personale di qualifica adeguata verifichi che anche nei corridoi e nelle zone di attesa le eventuali persone presenti mantengano tra loro la distanza di almeno due metri. Va assolutamente evitata ogni forma di assembramento, in ogni luogo e per qualsiasi ragione.

d) Per quanto riguarda le modalità di tenuta delle udienze civili (**indifferibili**), che non si possano tenere ai sensi dei due commi seguenti, si raccomanda di evitare il rischio di assembramenti di persone fuori e nell'aula di udienza; ciascun magistrato dovrà prevedere delle apposite fasce orarie per la trattazione degli affari, con congrui distanziamenti temporali tra un procedimento e l'altro e con previsione che nell'aula di udienza possano entrare, per ciascun procedimento, solo i difensori e le parti interessati, nonché, laddove necessario, i testi, il CTU ed i CT di parte, con l'accortezza che tra ciascuna persona debba essere rispettata e mantenuta la distanza di almeno un metro; ove ciò non sia possibile, per il numero delle parti o per le dimensioni dell'aula, l'udienza andrà rinviata o tenuta in aula di dimensioni adeguate, se disponibile; nelle udienze **penali**, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare dovrà essere assicurata, ove possibile e previ gli opportuni avvisi e disposizioni operative, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati secondo quanto disposto dall'art. 83, comma 12 del citato Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18; nelle udienze penali da trattare, inoltre, dovrà essere fissato un numero contenuto di procedimenti, idoneo in ogni caso ad evitare il rischio di assembramenti di persone fuori e nell'aula di udienza e, comunque, ciascun magistrato o collegio dovrà prevedere delle apposite fasce orarie per la trattazione dei procedimenti, con congrui distanziamenti temporali tra un procedimento e l'altro e con previsione che nell'aula di udienza possano entrare, per ciascun procedimento, solo i difensori interessati, le eventuali parti interessate (nel caso ordinario della videoconferenza o collegamento analogo, solo gli eventuali coimputati liberi del o dei detenuti o dei soggetti sottoposti a misura cautelare o di sicurezza e le eventuali parti civili), nonché, laddove necessario e a turno, i testi, il perito, i CT di parte ed eventualmente l'interprete, con l'accortezza che tra ciascuna persona presente nell'aula debba essere rispettata e mantenuta la distanza di almeno un metro; tutte le udienze penali pubbliche da trattarsi nel periodo suddetto verranno celebrate a porte chiuse¹⁷ ex art. 472, comma 3 c.p.p., e lo stesso avverrà per le udienze civili pubbliche, ai sensi dell'art. 128 c.p.c.;

e) le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti dovranno tenersi mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove

¹⁷ Sarà consentito l'accesso ad un numero massimo di 2 giornalisti

trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

f) le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti (e del PM, se abilitato all'uso di consolle) si terranno mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

g) le camere di consiglio potranno essere tenute in remoto, tramite Team o Skype; i magistrati partecipanti alla Camera di consiglio devono assicurare la riservatezza della Camera e di ciò si deve dare atto a verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente con firma digitale e reinviato a tutti i componenti del collegio.

I Presidenti di sezione e i dirigenti, ciascuno per il settore di relativa competenza e previo coordinamento tra loro, daranno le disposizioni operative di dettaglio per il rispetto e la piena operatività di quanto sopra, avvalendosi anche della collaborazione dei Magrif, per gli ambiti di competenza.

I Presidenti di sezione predisporranno altresì, avvalendosi della collaborazione dei magistrati, ognuno per il proprio settore, la modulistica per la declaratoria di urgenza e per le udienze telematiche e cartolari e ogni altra modulistica atta ad uniformare le prassi dell'ufficio in questo periodo di emergenza.

Per quanto non diversamente disposto, si richiama, in quanto compatibile, il provvedimento organizzativo dell'8 marzo 2020.

Si comunichi con urgenza a tutti i Magistrati, anche onorari, alla Segreteria di Presidenza, a tutto il Personale amministrativo, agli addetti alla vigilanza, agli Uffici Nep e del Giudice di pace del circondario.

Il provvedimento sarà altresì pubblicato sul sito web del tribunale ed inoltrato alla stampa, indirizzi registrati.

Dato il 22.03.2020

Il Presidente
Paolo Giovanni DEMARCHI ALBENGO